



Decreto 12 novembre 1992 n.90 (pubblicato il 13 novembre 1992)

Modifica art.7 del [Decreto 28 settembre 1987 n.112](#) (Riconoscimento della identificazione d'origine e del relativo disciplinare di produzione per il vino "biancale di San Marino").

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto l'art.7 della [Legge 31 ottobre 1986 n.127](#);

Vista la proposta del Deputato all'Agricoltura;

Vista la delibera del Congresso di Stato in data 9 novembre 1992;

ValendoCi delle Nostre Facoltà;

Decretiamo, promulghiamo e mandiamo a pubblicare:

Articolo Unico

L'art.7 del Decreto n.112 del 28 settembre 1987 è modificato come segue:

"Il vino biancale di San Marino all'atto dell'immissione al consumo dovrà rispondere alle seguenti caratteristiche:

- Colore: paglierino chiaro brillante D.O. a 420 n.m. compresa fra 0,040 e 0,110;
- Odore: finemente intenso e caratteristiche di uva in fiore;
- Sapore: secco, fresco, gradevole amarognolo;
- Alcool minimo 11% vol.;
- Acidità totale minima 6 g./l.;
- Ceneri: 1.3 - 2.5 g./l.;
- Estratto secco 15 - 23 g./l."

Dato dalla Nostra Residenza, addì 12 novembre 1992/1692 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Romeo Morri - Marino Zanotti

Clausola di esclusione della responsabilità

La Segreteria di Stato per gli Affari Interni ha istituito questo server per consentire al pubblico un più ampio accesso all'informazione relativa alle iniziative del Consiglio Grande e Generale.

L'obiettivo perseguito è quello di fornire un'informazione tempestiva e precisa. Qualora dovessero essere segnalati degli errori, l'editore provvederà a correggerli.

La Segreteria di Stato per gli Affari Interni non assume alcuna responsabilità per quanto riguarda il materiale contenuto nel sito. Tale materiale:

è costituito da informazioni di carattere esclusivamente generale che non riguardano fatti specifici relativi ad una persona o un organismo determinati;

non è sempre necessariamente esauriente, completo, preciso o aggiornato;

è talvolta collegato con siti esterni sui quali i servizi della Segreteria di Stato per gli Affari Interni non ha alcun controllo e per i quali non assumono alcuna responsabilità;

non costituisce un parere di tipo professionale o giuridico (per una consulenza specifica, è necessario rivolgersi sempre ad un professionista debitamente qualificato).

Va ricordato che non si può garantire che un documento disponibile online riproduca esattamente un testo adottato ufficialmente. Pertanto solo la legislazione, pubblicata dalla Segreteria di Stato per gli Affari Interni nelle edizioni su carta del Bollettino Ufficiale è considerata autentica.

L'Istituzione non assume alcuna responsabilità in merito agli eventuali problemi che possono insorgere per effetto dell'utilizzazione del sito o di eventuali siti esterni ad esso collegati.

La presente clausola di esclusione della responsabilità non ha lo scopo di eludere il rispetto di requisiti prescritti dalle legislazioni nazionali vigenti, nè di escludere la responsabilità nei casi per i quali essa non può essere esclusa ai sensi delle legislazioni nazionali.